

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1081/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1081)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **09/11/1988**; Decisione del **24/11/1988**

Deposito del **06/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **14/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14065**

Atti decisi:

N. 1081

## ORDINANZA 24 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Sciuto Maria e Micci Michele, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto la separazione della dote

promosso nei confronti del marito dalla parte attrice (la quale aveva rinunciato alla domanda di addebito a quest'ultimo della separazione personale), il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 10 ottobre 1986, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del codice civile (nella formulazione anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151), nella specie applicabile per effetto della norma transitoria di cui all'art. 227 della citata legge;

che, a parere del giudice a quo, l'impugnata disposizione, con il permettere la separazione della dote soltanto nel caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito, realizzerebbe un ingiustificato privilegio in favore di quest'ultimo.

Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 6 del 14 gennaio 1987;

che, pertanto, la questione è inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del codice civile, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 6 del 14 gennaio 1987, sollevata dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*